



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI CAPRIE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.107

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICESINDACO E DEGLI ASSESSORI PER L'ANNO 2019.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **SEDICI** del mese di **NOVEMBRE**, alle ore **11:35** nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. CHIRIO Paolo	SINDACO	SÌ
2. RIZZO Davide	VICESINDACO	SÌ
3. BORGHETTO Alberto Franco	ASSESSORE	SÌ
Totale Presenti:		3
Totale Assenti:		0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Lapaglia Dr.ssa Maria Margherita.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione della G.C. n. 107 del 16/11/2018

Oggetto: DEFINIZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICESINDACO E DEGLI ASSESSORI PER L'ANNO 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 82 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 (che sostituisce l'art. 23 della Legge 03.08.1999, n. 265) prevede che, fra l'altro, venga corrisposta un'indennità di funzione per il Sindaco ed i componenti degli organi esecutivi dei Comuni, rinviando ad apposito decreto del Ministero dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la conferenza Stato Città ed autonomie locali, la determinazione delle misure;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 156, comma 2, la popolazione va interpretata con riferimento alla fine del penultimo anno precedente;

CONSIDERATO che il Comune alla data del 31.12.2017, penultimo anno (art. 8/bis del D.lgs. 18.01.1993, n. 8 come convertito nella Legge 19/03/1996, n. 68), secondo i dati ISTAT conta n. 2.087 abitanti e quindi rientra nella fascia demografica dei Comuni da 1000 e fino a 5.000 abitanti;

ATTESO che con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro in data 4 aprile 2000 n. 119 (pubblicato sulla G.U. n. 110 del 13.5.2000) sono state fissate le misure delle indennità spettanti agli Amministratori locali dal quale risulta;

Art.1

Le indennità di funzione per i sindaci e i presidenti delle province sono fissati in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica nella misura riportata nella tabella A allegata al presente decreto e precisamente:

...omissis..

-Comuni da 1001 a 3.000 abitanti euro 1.446,08 lordi

..omissis..

Art.4 comma 3

..omissis..

Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco Art. 4 comma 8

omissis...

Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco

omissis..

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 54, della legge finanziaria 2005 n. 266 del 23/12/2005 ha previsto la riduzione del 10% delle indennità e dei gettoni di presenza per un triennio a decorrere dall'anno 2006;

RICHIAMATI inoltre il D.L. 31/05/2010 n. 78 (convertito dalla legge 122/2010) e in particolare l'art. 5, comma 7, il quale dispone riduzioni delle indennità degli amministratori locali dal 3% al 10%, a seconda della classe demografica dei comuni, rinviando ad un decreto ministeriale l'attuazione in concreto della norma;

PRESO ATTO che la Corte dei Conti, in sezioni riunite, con delibera n. 1 del 12 gennaio 2012, ha disposto:

-che "l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettante agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali, non possa che essere quello in godimento alla

data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006 ...

-che " ... la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006...";

-che le Sezioni riunite della Corte dei Conti ritengono quindi non condivisibili le pronunce delle Sezioni regionali ed anzi affermano che la riduzione del 10% delle indennità, introdotta dalla finanziaria 2006, deve ritenersi strutturale e non temporanea;

-che le vicende che si sono susseguite hanno determinato comportamenti non sempre omogenei da parte delle amministrazioni locali causate proprio dalle diversità di pronunce della Corte dei Conti nonché dalla frammentazione normativa;

-che in data 25/01/2013 l'ANCI ha chiesto un pronunciamento urgente al Ministero dell'Interno al fine di apportare chiarezza sugli aspetti più delicati e complessi della materia e per consentire agli enti locali di operare in maniera legittima;

Preso atto che tra i mesi di maggio e giugno 2019 sono previste le elezioni amministrative per il Comune di Caprie;

Considerato

- che in base al sopra citato comma 11 dell'art. 82 del T.U. 267/2000 nei limiti definiti dal DM n. 119/2000 per le indennità di funzione spetta alla Giunta determinare le indennità di Sindaco, Vice Sindaco e Assessori;
- che avvalendosi di tale facoltà la Giunta Comunale intende procedere, nel rispetto del quadro di risorse individuato a tale scopo dall'Amministrazione, a definire le seguenti indennità per il periodo da Gennaio alle elezioni del 2019:
 - ◆ indennità del Sindaco (valore mensile lordo) € 1.446,08
 - ◆ indennità del ViceSindaco (valore mensile lordo) € 289,22 (20% indennità del Sindaco)
 - ◆ indennità degli Assessori (valore mensile lordo) € 216,91 (15% indennità del Sindaco)

UDITE le seguenti dichiarazioni:

- da parte del Sindaco Paolo CHIRIO, il quale dichiara di non essere lavoratore dipendente e quindi di non potere usufruire dell'aspettativa;
- da parte del Vicesindaco Davide RIZZO, il quale dichiara di non essere lavoratore dipendente ma di rinunciare all'indennità
- da parte dell'Assessore Alberto BORGHETTO il quale dichiara di non essere lavoratore dipendente e quindi di avere diritto all'indennità

DATO ATTO che si possono applicare le maggiorazioni di cui alle lettere b) e c) dell'art.1 del sopra citato decreto, rispettivamente del 2% e 3% in quanto non dovute;

CONSIDERATO i limiti mensili fissati dalla normativa per cui gli emolumenti lordi previsti risulterebbero dedotto il 10%:

➤Sindaco	€.	1.301,47
➤Vicesindaco	€.	260,30
➤Assessore	€.	195,22

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 II comma del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente atto deliberativo, e il parere favorevole espresso dal Responsabile dei Servizi Amministrativi in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. **DI CONFERMARE**, per le motivazioni in narrativa espresse, per l'anno 2018 e comunque fino all'espletamento delle operazioni elettorali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale che si svolgeranno nella primavera del 2019, l'indennità di funzione mensile lorda del Sindaco e degli Assessori Comunali come da prospetto:

Sindaco	€.	1.301,47
Vicesindaco	€.	260,30 RINUNCIA
Assessore	€.	195,22
2. **DI STABILIRE** che l'indennità lorda di cui al punto 1 venga corrisposta mensilmente nei limiti e nei termini di cui al punto 1;
3. **DI PROVVEDERE** ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", nell'ambito della sotto-sezione di primo livello "Organizzazione".

Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmati digitalmente

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: CHIRIO Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: Lapaglia Dr.ssa Maria Margherita

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice per gli usi consentiti dalla legge.

Lì, 22/11/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lapaglia Dr.ssa Maria Margherita